



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

Accordo di collaborazione

“TOPTeam SILVER”

tra

Università degli studi di Trento

e

A.S.D. Rugby Trento



Accordo di collaborazione

TRA

l'Università degli Studi di Trento (di seguito "UniTrento"), C.F. 00340520220, con sede legale in via Calepina, 14 – 38122 Trento, in persona del Direttore Generale, dott. Alex Pellacani,

e

l'Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Trento (di seguito "Rugby Trento"), C.F. 01934230226, con sede legale in via Fersina, 19 - 38123 Trento, in persona del Presidente, sig. Luca Della Sala

di seguito denominate congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- UniTrento e Rugby Trento riconoscono l'importanza di supportare studenti-atleti nella loro *dual career* di sportivi e studenti, obiettivo riconosciuto anche a livello internazionale, come testimoniano le "EU Guidelines on *dual career of Athletes*" (2012):

Athletes often face challenges to combine their sporting career with education or work. The aim to succeed at the highest level of a sport demands intensive training and competitions at home and abroad, which can be difficult to reconcile with the challenges and restrictions in the educational system and the labour market. Not only high levels of motivation, commitment, resilience and responsibility from the athlete, but also special arrangements are needed to avoid the situation where talented and elite sportspeople are forced to choose between education and sport or work and sport;

- UniTrento supporta da anni la *dual career* degli studenti-atleti attraverso programmi come TOPSport e TOPTeam
- UniTrento intende promuovere nuove forme di partnership con le società sportive, in concomitanza con la revisione del programma TOPTeam e della relativa introduzione di due fasce (GOLD e SILVER) a cui corrispondono differenti tipologie di collaborazione
- Rugby Trento si occupa della disciplina del rugby e ha una formazione che gareggia in serie B nella stagione sportiva 2023/2024 in cui militano diversi atleti interessati agli studi universitari
- Rugby Trento intende incentivare la conciliazione tra sport e studio e migliorare la propria attrattività verso atleti in età universitaria
- è desiderio delle parti collaborare sul tema della *dual career*

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto la realizzazione del programma sperimentale "TOPTeam SILVER UniTrento-Rugby Trento" (di seguito "Programma") per l'a.a. 2023/24, relativo alla conciliazione tra lo studio e la carriera agonistica da parte di studenti UniTrento impegnati nella pratica agonistica del rugby con Rugby Trento. Tale Programma nasce al fine di utilizzare lo sport agonistico come strumento di arricchimento



della formazione degli studenti e come elemento di lotta all'abbandono della *dual career* da parte di atleti in età universitaria, fenomeno purtroppo molto diffuso, come evidenziato anche dalle "EU Guidelines on *dual career of Athletes*" (2012).

2. A questo scopo, UniTrento supporterà gli atleti della prima squadra (serie B) di Rugby Trento iscritti all'Ateneo nella gestione della propria carriera accademica, al contempo Rugby Trento fornirà loro un programma sportivo compatibile con gli impegni universitari.

Art. 2 - Commissione

1. Il programma è gestito da un'apposita Commissione, approvata con Decreto Rettorale, e composta da:
 - a) un rappresentante di UniTrento, designato dal Delegato del Rettore per lo Sport, con funzioni di Presidente
 - b) un rappresentante di Rugby Trento, designato dal Presidente della stessa
2. È compito della Commissione valutare l'ammissione degli atleti al programma e monitorarne la carriera sportiva e accademica.
3. Il Presidente convoca la Commissione almeno una volta l'anno, anche in modalità telematica, individuando un Segretario verbalizzante (che può essere individuato anche tra il personale UniTrento). Le sedute non sono pubbliche, soggetti esterni possono partecipare, se invitati dal Presidente, senza diritto di voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3 - Requisiti della prima squadra di Rugby Trento

1. È compito di Rugby Trento garantire che, per tutta la durata del presente accordo:
 - a) almeno il 60% degli atleti della propria squadra in età universitaria (compresa tra i 19 e i 25 anni) sia composto da studenti UniTrento, iscritti massimo al primo anno fuori corso per corsi di laurea e laurea magistrale, massimo al secondo anno fuori corso per corsi di laurea magistrale a ciclo unico
 - b) il programma sportivo preveda almeno 7,5 ore settimanali di allenamento, oltre alla partecipazione al campionato di serie B
2. Il riconoscimento dello status di "studente-atleta TOPTeam SILVER" agli atleti della squadra di Rugby Trento è subordinata a:
 - a) il regolare tesseramento con Rugby Trento per la stagione agonistica 2023/2024
 - b) la regolare immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione a UniTrento per l'a.a. 2023/24. L'iscrizione in attesa di laurea è equiparata al rinnovo dell'iscrizione all'anno successivo
 - c) il rispetto delle procedure previste dalla Commissione

Art. 4 - Benefit del programma

1. Il Programma prevede tre tipologie di benefit: sportivi, accademici e economici.
2. *Benefit sportivi*, a cura di Rugby Trento
 - a) attività tecnico-agonistica
 - b) assicurazione sportiva
3. *Benefit accademici*, a cura di UniTrento



- a) supporto nella gestione del proprio percorso formativo in UniTrento
 - b) supporto nell'accesso ai servizi amministrativi e alle opportunità messe a disposizione da UniTrento da parte di un tutor di Dipartimento/Centro (non include supporto allo studio o alla preparazione degli esami)
 - c) flessibilità della sessione d'esame: in casi eccezionali in cui gli impegni sportivi (come per esempio trasferte infrasettimanali, ritiri, tornei nazionali o internazionali) si sovrappongano alle date degli appelli d'esame è possibile concordare con il docente una nuova data. Questa possibilità può essere richiesta non più di 2 volte per anno accademico per atleta. La richiesta deve essere inviata con congruo anticipo all'indirizzo studentiatleti@unitn.it e l'impegno sportivo deve essere certificato da Rugby Trento
 - d) possibilità di partecipare ad attività di formazione specifica relativa alle *soft skills* collegate allo svolgimento di attività sportiva agonistica, all'interno del progetto "Sport 4 Skills" dell'Ateneo
 - e) visibilità, in qualità di testimonial TOPTeam, dei risultati accademici e sportivi tramite gli strumenti di comunicazione di UniTrento, UniTrento Sport (la rete dello sport universitario formata da UniTrento, CUS Trento e Opera Universitaria) e Rugby Trento
 - f) inserimento nella comunità degli atleti UniTrento Sport
 - g) in quanto studenti UniTrento, gli atleti beneficiano inoltre del supporto psicologico-motivazionale (servizio realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive) e della tessera UniTrento Sport gratuita (previa registrazione sul sito www.unitrentosport.unitn.it)
4. *Benefit economici*: qualora il reperimento di adeguati fondi lo permetta, la Commissione potrà valutare l'assegnazione di benefit economici agli studenti-atleti del Programma.

Art. 5 - Percorso accademico

1. La sottoscrizione del presente Accordo non esonera in alcun modo gli atleti di Rugby Trento dal partecipare alle procedure previste per l'ammissione ai corsi di studio UniTrento per l'a.a. 2023/24.
2. Ai fini del conseguimento del titolo, agli studenti-atleti del programma si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Didattico del corso di studio di riferimento.
3. La partecipazione degli studenti-atleti al programma comporta la comunicazione da parte di UniTrento a Rugby Trento dei dati relativi alla carriera accademica (quali, a titolo di esempio, informazioni relative a iscrizione, tasse universitarie, libretto, ...) al fine permettere il monitoraggio della *dual career*.
4. Gli studenti-atleti TOPTeam SILVER sono tenuti a rispettare il Codice Etico e, in generale, tutte le disposizioni dell'Università di Trento. Il mancato rispetto di queste disposizioni potrà motivare provvedimenti disciplinari fino all'esclusione dal programma.

Art. 6 - Percorso sportivo

1. Rugby Trento si impegna ad occuparsi della gestione sportiva del programma, seguendo aspetti quali – a titolo esemplificativo – rapporti con la Federazione cui afferisce, trasferte, allenamenti e la gestione organizzativa della partecipazione della squadra al campionato di serie B per la stagione 2023/24.
2. La partecipazione degli studenti-atleti al programma comporta la comunicazione da parte di Rugby Trento a UniTrento dei dati relativi alla carriera sportiva (quali, a titolo di esempio, tesseramento, prestazione, ...) al fine permettere il monitoraggio della *dual career*.



3. Gli studenti-atleti TOPTeam SILVER sono tenuti a rispettare le normative internazionali in materia di anti-doping e fair play. Il mancato rispetto di queste disposizioni potrà motivare provvedimenti disciplinari fino all'esclusione dal programma.

Art. 7 - Impegni di UniTrento

1. UniTrento si impegna a:
 - a) garantire agli studenti-atleti TOPTeam SILVER i benefit accademici di cui all'art. 4
 - b) fornire alla Commissione gli elementi per la verifica del rispetto dei requisiti di ammissione
 - c) monitorare l'andamento della carriera accademica degli atleti TOPTeam SILVER
 - d) dare visibilità al Programma attraverso i propri canali di comunicazione, concordando con Rugby Trento i contenuti

Art. 8 - Impegni di Rugby Trento

1. Rugby Trento si impegna a:
 - a) garantire la composizione della squadra e il livello di impegno sportivo come previsti dall'art. 3
 - b) garantire i benefit sportivi di cui all'art. 4
 - c) fornire, all'inizio della collaborazione, copia dettagliata del programma sportivo di allenamento (su base settimanale) e gara
 - d) fornire, al termine della stagione agonistica, una certificazione, a firma della Federazione Sportiva di appartenenza, dell'effettiva esecuzione delle attività indicate al punto precedente del presente comma, con indicazione precisa degli studenti-atleti coinvolti
 - e) organizzare le attività sportive settimanali in maniera da facilitare la partecipazione degli studenti-atleti alle lezioni
 - f) personalizzare il carico di lavoro sportivo per ogni studente-atleta, in modo da tenere in considerazione eventuali periodi di picco degli impegni accademici (quali, a titolo di esempio, le sessioni d'esame)
 - g) garantire l'impegno accademico degli studenti-atleti della propria squadra, in particolare rispetto alla verbalizzazione, durante l'a.a. 2023/24, di un numero di CFU pari a quanti richiesti da Opera Universitaria per il mantenimento della borsa di studio (come indicato nel Bando 2023/2024)
 - h) garantire il rispetto, da parte degli studenti-atleti, del Codice d'onore degli studenti UniTrento (disponibile sul portale www.unitn.it)
 - i) garantire l'impegno sportivo dei propri atleti, verificato tramite la partecipazione ad almeno l'85% degli allenamenti e ad almeno l'80% delle competizioni (fatte salve eventuali assenze giustificate legate ad impegni universitari - quali lezioni ed esami, o a malattia/infortunio)
 - j) dare visibilità al programma di *dual career* attraverso i propri canali di comunicazione, concordando con UniTrento i contenuti
 - k) garantire la partecipazione degli studenti-atleti coinvolti nel programma ad attività e manifestazioni organizzate da UniTrento / UniTrento Sport e selezionate di comune accordo dalle Parti



Art. 9 - Costi del programma

1. UniTrento e Rugby Trento si impegnano a coprire i costi relativi ai rispettivi impegni di cui agli art. 7 e 8.
2. È facoltà di entrambe le parti individuare e proporre eventuali sponsor per la raccolta di fondi da destinare al programma. La sottoscrizione di tali sponsorizzazioni e l'utilizzo dei fondi devono essere concordati tra le Parti.

Art. 10 - Durata dell'accordo

1. Il presente accordo di collaborazione è valido per l'a.a. 2023/24 (a partire dalla sottoscrizione e fino al 31.08.2024).
2. Le Parti convengono nel considerare questo periodo la fase sperimentale del programma, nel corso del quale ciascuna Parte potrà suggerire all'altra eventuali modifiche o integrazioni utili alle finalità del programma stesso.
3. Al termine dell'anno di sperimentazione, sarà facoltà delle Parti discutere un nuovo Accordo di collaborazione.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR le Parti si informano reciprocamente che i dati personali saranno trattati dalle stesse esclusivamente per la finalità di stipula ed esecuzione del presente Accordo e dei conseguenti adempimenti contrattuali e normativi. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. I dati di contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei dati sono: per UniTrento, email: rpd@unitn.it; per Rugby Trento, email: info@rugbytrento.it.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e riservatezza. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi per la realizzazione delle finalità sopraindicate; per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. I dati saranno conservati per il periodo necessario all'esecuzione del presente Accordo e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Le Parti dichiarano di garantire all'interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo. Resta salvo in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

2. Le Parti sono Titolari autonomi del trattamento dei dati degli atleti/studenti ciascuna per le proprie finalità. Al fine di adempiere al presente Accordo e potersi comunicare tra loro i dati personali degli atleti/studenti, le Parti sottoscriveranno un separato accordo in cui stabiliranno le regole della comunicazione in ossequio alla normativa di legge in vigore.

Art. 12 - Codice etico

1. Ciascuna parte dichiara di aver letto il Codice Etico dell'altra parte e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa sull'anticorruzione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare al proprio personale il suddetto Codice Etico.



Art. 13 - Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero tra loro insorgere con riferimento al presente accordo.
2. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione la relativa controversia giudiziaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trento.

Art. 14 - Oneri fiscali e spese

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di bollo di rispettiva competenza, qualora dovute.
2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. B) tariffa - parte seconda D.P.R. n. 131/86. Eventuali spese di registrazione della Convenzione sono a carico della Parte che richiede la registrazione stessa.

Università degli Studi di Trento

Il Direttore Generale, dott. Alex Pellacani

A.S.D. Rugby Trento

Il Presidente, sig. Luca Della Sala

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)